

Lavoratrici e Lavoratori Metalmecanici

Esenzione ticket 2017

Nella seduta de 5 dicembre 2016 la Giunta regionale ha approvato la DGR n. X° 5954, avente ad oggetto all'art 8.20, che riportiamo, le modalità di esenzione dei Ticket sanitari per l'anno 2017 :

8.20. RINNOVO ESENZIONI E TICKET REGIONALI

In attuazione del programma di governo della Giunta Regionale, che ha l'obiettivo di legislatura di proseguire negli interventi riduzione o rimozione delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria, **si conferma per l'anno 2017 il diritto**, specifico della Regione Lombardia, all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per i seguenti soggetti iscritti al SSR:

- **i minori di 14 anni**, indipendentemente dal reddito (**codice di esenzione: E11**);
- **i disoccupati** iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (**codice di esenzione: E12**);
- **i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità** che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14 dell'INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione (**codice di esenzione: E13**);
- **i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo** ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 14 dell'INPS de l 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (**codice di esenzione: E13**);

Si confermano inoltre per l'anno 2017, per i soggetti iscritti al SSR:

- limitatamente alla specialistica ambulatoriale, l'esenzione regionale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per **i soggetti con età superiore ai 65 anni** e reddito familiare fiscale inferiore o uguale a 38.500 euro (**codice di esenzione: E05**);
- limitatamente alla specialistica ambulatoriale, l'esenzione dal solo ticket sanitario aggiuntivo (c.d. super-ticket) di cui alla L. n. 111/2011, così come rimodulato dalla D.G.R. n. 2027 del 20.07.2011, **per i cittadini e i loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad Euro 18.000** (**codice di esenzione E15**);
- limitatamente all'assistenza farmaceutica, l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (fermo restando il pagamento della differenza di prezzo nel caso in cui la scelta prescrittiva si indirizzi sul farmaco di marca al posto dell'equivalente "generico" o su un "generico" con prezzo differente da quello di riferimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 405/2001) **per i soggetti con età uguale o superiore a 66 anni fino ad un reddito familiare fiscale annuale pari a Euro 18.000** (**codice di esenzione: E14**);
- limitatamente all'assistenza farmaceutica, esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti affetti da patologie croniche (**codice di esenzione: E30**) o rare (**codice di esenzione: E40**) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche.

Per avere informazioni e documentazione rivolgersi ai delegati sindacali della Fiom Cgil

Fiom Cgil Brescia

Brescia Gennaio 2017